



CONSIGLIO NAZIONALE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI

# Osservatorio Enti Locali

## Febbraio 2009

---

*a cura*  
*della FONDAZIONE*  
*ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI*  
*E DEGLI ESPERTI CONTABILI*



*Maria Elena Puzzo*

*In collaborazione con*  
*Pasquale Saragò*

*Roma, 11 marzo 2009*

## INDICE

### LEGISLAZIONE 3

---

MANOVRA ANTI CRISI 3

### ATTI INTERPRETATIVI 5

---

ICI 5

IVA 6

## LEGISLAZIONE

### MANOVRA ANTI CRISI

*Con Decreto Legge del 29 novembre 2008 n. 185 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (Supplemento ordinario G.U. del 28 gennaio 2009 n. 22) sono state definite le misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare il quadro strategico nazionale. Il provvedimento, emanato per arginare la crisi economica in atto, è composto da 36 articoli e contiene un pacchetto di misure differenziate. Nel quadro della manovra delineata numerose norme riguardano anche gli enti locali. Di seguito si evidenziano le più interessanti.*

#### **Art. 4, commi 4 e 5 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto nella Pubblica Amministrazione**

La norma modifica il comma 3 dell'art. 7 della Legge 53/2000 che estende ai dipendenti pubblici la disciplina sulle anticipazioni del trattamento di fine rapporto prevista per i dipendenti privati. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione da emanarsi entro fine anno, dovranno essere definiti i requisiti, i criteri e le modalità applicative delle disposizioni in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

#### **Art. 22 - Cassa depositi e prestiti**

E' prevista l'estensione delle competenze della Cassa depositi e prestiti anche all'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dal suo statuto nei confronti di Stato, regioni, enti locali, enti pubblici ed organismi di diritto pubblico o da questi promossa tenendo conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.

#### **Art. 23 - Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale**

E' concessa facoltà a gruppi di cittadini organizzati di formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative per la realizzazione di opere di interesse locale. Queste devono essere di pronta realizzabilità e devono indicare i costi e i mezzi di finanziamento, senza il riconoscimento di oneri per l'ente stesso. I progetti devono essere realizzati nel rispetto degli

strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati. L'ente locale può coinvolgere, se necessario, soggetti, organismi e uffici interessati, fornendo prescrizioni e assistenza e può predisporre un regolamento per disciplinare le attività.

Qualora l'ente non provvede entro 2 mesi dalla data di presentazione, la proposta si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.

Ad eccezione dell'IVA, la realizzazione delle opere non può dare luogo a oneri fiscali e amministrativi a carico del gruppo che le ha attuate. Inoltre, in via transitoria e fino all'attuazione del federalismo fiscale, le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36%, e nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.

#### **Art. 28 - Escussione delle garanzie prestate a favore della Pubblica Amministrazione**

Entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti dell'escussione le pubbliche amministrazioni escutono le fidejussioni e le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a 250 milioni di euro. A tal fine, esse notificano al garante un invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro 30 giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro 30 giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito. E' previsto inoltre che i dipendenti pubblici che non adempiono a queste disposizioni sono soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

#### **Art. 33 - Indennità di vacanza contrattuale per il personale delle Amministrazioni dello Stato**

Con lo stipendio del mese di dicembre, al personale delle amministrazioni dello Stato, incluso

quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali (dirigenti e non dirigenti dei Vigili del fuoco, carriere diplomatica e prefettizia) verrà erogata, in un'unica soluzione, l'indennità di vacanza contrattuale riferita al biennio economico 2008-2009 nell'importo spettante per l'anno 2008 (solo se riconosciuta nel corso del medesimo anno). E' precisato, inoltre, che le cifre erogate rappresentano, in ogni caso, anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-2009 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.

La norma risulta applicabile anche alle amministrazioni pubbliche non statali; non può essere estesa, invece, al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del Dlgs 165/2001, magistrati, personale dirigente dei corpi di polizia e delle forze armate, professori e ricercatori universitari. Il trattamento economico di tale personale è rideterminato, infatti, annualmente in base a disposizioni di legge che prevedono meccanismi di adeguamento automatico che non danno luogo a periodi di vacanza contrattuale.

## ATTI INTERPRETATIVI

### ICI

Con *Risoluzione n. 1 del 4 marzo 2009* il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito utili precisazioni in tema di ICI.

I chiarimenti riguardano, nello specifico, il trattamento delle unità assimilate ad abitazione principale. Si rammenta che con l'art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stata disposta l'esenzione dall'ICI a favore, non solo dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ma anche di quelle ad essa *“assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore”* del Decreto stesso.

Il Ministero, fornendo anche ulteriori chiarimenti rispetto a quanto precisato nella risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008, ha definito il quadro di applicazione dell'esenzione. Le ipotesi operano solamente nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge e sono riepilogate nella tabella che segue.

## IPOTESI DI ASSIMILAZIONE

- Ipotesi previste dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Ipotesi previste dall'art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

Risulta, in ogni caso, necessario che il comune nel proprio regolamento o deliberazione abbia espresso la volontà di effettuare l'assimilazione all'abitazione principale anche mediante l'applicazione:

- della medesima aliquota e detrazione per i soggetti residenti in istituti di ricovero, di cui al primo punto;
- della medesima aliquota e/o detrazione per i casi di abitazioni concesse in uso gratuito, di cui al secondo punto.

Da ciò deriva che i comuni dovranno provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell'ICI relativa all'anno 2008 ritenendo, di rientrare nelle condizioni di esenzione. Si segnala, in ogni caso, che non possono essere richiesti sanzioni ed interessi, a norma dell'art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

E' previsto, infine, che i comuni, in sede di predisposizione della certificazione del mancato gettito ICI accertato, derivante dalla disposizione di esenzione in questione, da presentare entro il 30 aprile 2009, devono tenere conto esclusivamente delle ipotesi di assimilazione sopra delineate.

### IVA

Con *Circolare n. 3 del 16 febbraio 2009* il Ministero dell'Interno ha fornito interessanti chiarimenti circa le problematiche legate al rimborso dell'IVA sul trasporto locale.

Il rimborso agli enti locali da parte dello Stato dell'IVA per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale è previsto dall'articolo 9, comma 4 della legge 7 dicembre 1999 n. 472.

Le norme attuative di tale disposizione sono state dettate, però, con Decreto 22 dicembre 2000 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della

Programmazione, del Ministro delle finanze e del Ministro dei Trasporti e della Navigazione con il quale sono state disciplinate anche le modalità di erogazione del contributo (a decorrere dall'anno 1999) con la emanazione delle relative certificazioni che gli enti locali sono obbligati a produrre.

In particolare, si dispone l'erogazione dei contributi erariali in favore di tutte le province, comuni, unioni di comuni, città metropolitane e comunità montane ad eccezione di quelle della Valle d'Aosta, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige il cui contributo, unitamente a quello spettante alle regioni, viene disposto dal Ministero dell' Economia e delle Finanze.

Ai fini del rimborso, sono tenuti alla presentazione delle certificazioni al Ministero dell'Interno, (attraverso le prefetture - UTG territorialmente competenti), tutte le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e le comunità montane, che abbiano conseguito maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale stipulati in applicazione all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Le certificazioni, redatte secondo i modelli riportati nel decreto, devono essere prodotte:

- Entro il 28 febbraio (modello B – dato presunto dell'IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico);
- Entro il 30 aprile ( modello B1 – dato definitivo dell'IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico ) di ciascun anno.

La mancata presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio del modello “B” non pregiudica la possibilità per gli enti di trasmettere, per l'ottenimento del relativo trasferimento erariale, il modello “B1” entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il ritardo o la mancata presentazione del suddetto modello entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno comporta, invece, la mancata corresponsione, entro il 30 giugno del medesimo anno, della prima rata nel limite del 70 per cento dell'importo certificato relativo agli oneri di cui all'articolo 3 del decreto applicativo del 22 dicembre 2000.

Conseguenze più gravi sono previste, al contrario, per la tardiva o mancata presentazione del modello “B1” entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Tale evenienza comporterà la perdita del diritto alla corresponsione del relativo contributo e conseguentemente il recupero da parte del Ministero dell'Interno della prima rata versata entro il 30 giugno dell'anno precedente e in generale la perdita del diritto alla corresponsione del contributo.

Spetterà alle Prefetture – UTG, l’inserimento dei dati dei certificati prodotti utilizzando l’apposita procedura attivabile sull’intranet ministeriale, e la scannerizzazione del certificato. Tale procedura dovrà riguardare tutti i documenti e, quindi, anche quelli pervenuti fuori termine. Questi ultimi saranno successivamente accantonati dal Ministero nel momento dell’elaborazione delle somme spettanti ai singoli comuni richiedenti.

Il Ministero precisa che l’avvenuta acquisizione di certificati presentati oltre il termine va notificata all’ente con contestuale comunicazione dell’avvenuta perdita del diritto o non ammissione alla contribuzione erariale.